

Generale;

Considerato: che l'applicato di 3^a classe Migliarini Enrico, assente dall'ufficio per malattia fin dal 1^o dicembre 1929, dal 1^o giugno al 16 dicembre 1930 è stato in aspettativa a metà stipendio, e dal 1^o dicembre 1930 trovasi in aspettativa senza stipendio;

che il padre di lui ha chiesto, per conto del figlio, la rescissione del contratto d'impiego per menomate condizioni fisiche, e la conseguente concessione della rendita di invalidità di cui all'art. 5^o del Regolamento interno, esibendo un certificato medico attestante che il Sig. Migliarini Enrico è affetto da "istero-epilessia", e da grave e continuata agitazione nervosa per cui non può attendere ai lavori di ufficio in modo alcuno;

che in data 6 marzo corrente il Servizio Sanitario è stato invitato a fare opportuni accertamenti; ma il Capo del Servizio medesimo li ha ritenuti superflui, in considerazione delle ben note condizioni fisiche dello impiegato, e delle dichiarazioni mediche prodotte;